



seduta del
25/01/2010
delibera
105

pag.
1

DE/DO/S11 Oggetto: LR n. 25/2009 art. 2 - Indirizzi e criteri per la  
 0 NC concessione dei contributi alle società cooperative.

Prot. Segr.  
 129

L'anno duemiladieci addì 25 del mese di gennaio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Petrini Paolo      | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Badiali Fabio      | Assessore       |
| - Benatti Stefania   | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore       |
| - Donati Sandro      | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |
| - Rocchi Lidio       | Assessore       |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore       |

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: L.R. 26 ottobre n.25 Art.2- Indirizzi e criteri per la concessione dei contributi alle società cooperative**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Industria, Artigianato ed Energia-P.F.Cooperazione nei settori produttivi- dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Industria, Artigianato ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

### **D E L I B E R A**

- di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. n. 18/2009 e per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, le disposizioni concernenti gli indirizzi e criteri per la concessione dei contributi alle società cooperative ai sensi dell'art.2 della legge regionale 26 ottobre 2009 n.25 riportate nell'allegato A che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

- di pubblicare integralmente sul B.U.R. della Regione il presente atto completo dell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Dott.ssa Elisa Moroni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

(Dott. Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera  
**1105**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Normativa di Riferimento**

L.R. 26 ottobre 2009 n.25

**Motivazione**

Con la L.R. n. 25/2009, la Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale e dell'articolo 45 della Costituzione, in considerazione della crisi economica e delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale marchigiano, sostiene la trasmissione d'impresa a favore di lavoratori riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

Per tali finalità la Regione concede, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/2009, contributi in favore della trasmissione d'impresa ai lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale

La III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 20.01.2010, con parere n. 188 ha espresso il proprio parere favorevole sugli indirizzi e criteri per la concessione dei contributi alle società cooperative di cui all'art. 2 della Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 "Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale".

La spesa derivante dall'attuazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle disponibilità previste per l'UPB 3.15.03 per l'importo di € 300.000 sul bilancio 2010.

**Esito dell'Istruttoria**

La Giunta Regionale ha necessità di deliberare in merito al fine di dare attuazione agli interventi previsti dall' Art.2 della legge regionale 26 ottobre 2009 n.25.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Ivano Rocchetti*  
Ivano Rocchetti

**POSIZIONE DI FUNZIONE COOPERAZIONE NEI SETTORI PRODUTTIVI**

VISTO

**IL DIRIGENTE**

Dott. Danilo Marchionni  
*Danilo Marchionni*

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la spesa derivante dall'attuazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle disponibilità previste per l'UPB 3.15.03 per l'importo di € 300.000.

**IL RESPONSABILE**

(Dott. Tommaso Patrizi)  
*Tommaso Patrizi*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO ED ENERGIA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dott. Fabrizio Costa

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Dott.ssa Elisa Moroni)

## ALLEGATO A

### **Indirizzi e criteri per la concessione dei contributi alle società cooperative di cui all'art. 2 della Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25**

"Misure di sostegno alla trasmissione d'impresa in favore di lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale".

## **I - INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' COOPERATIVE.**

### **Premessa**

1. Con la L.R. n. 25/2009, la Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale e dell'articolo 45 della Costituzione, in considerazione della crisi economica e delle ripercussioni negative della stessa sul sistema produttivo regionale, della grave difficoltà attraversata da molte imprese, dei rischi di gravi perdite in termini di occupazione e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale marchigiano, sostiene la trasmissione d'impresa a favore di lavoratori riuniti in cooperativa ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

2. Per tali finalità la Regione concede, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 25/2009, contributi in favore della trasmissione d'impresa ai lavoratori riuniti in cooperativa per finalità di salvaguardia occupazionale.

L'attuazione delle disposizioni previste dal presente allegato è curata dal Servizio Industria Artigianato Energia-P.F.Cooperazione nei Settori Produttivi.

### **A - Tipologia dell'intervento.**

1. In attuazione delle finalità di cui sopra la Regione sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale.

2. L'intervento sopra indicato è attuato mediante la concessione di:

a) contributi a fondo perduto in proporzione all'occupazione effettivamente salvaguardata in relazione ad investimenti, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività;

b) contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio dell'attività;

c) prestiti senza interessi a sostegno della fase di avvio dell'attività.



**3. Gli investimenti ammissibili** a finanziamento della domanda possono essere relativi a:

- a) investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito da ex dipendenti

Tra gli investimenti ammissibili sono compresi:

- acquisto di locali, attrezzature e macchinari finalizzati all'espletamento delle attività;
- acquisto di autoveicoli, attrezzature e macchine per ufficio;
- marchi, brevetti e licenze d'uso;
- hardware, software e allacciamento a reti telematiche;
- costi per ricerca e sviluppo;
- trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e ai prodotti;
- spese di costituzione della cooperativa.
- altri investimenti, di cui alle lettere a e b necessari per la realizzazione delle finalità del Progetto, approvati dalla Comitato tecnico di valutazione.

Nel caso si tratti di acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e autoveicoli non nuovi di fabbrica, dovrà essere prodotta perizia giurata resa da un professionista competente nella materia, iscritto ad albo professionale.

Per essere considerati costi ammissibili gli attivi immateriali devono soddisfare la seguente condizione:

- essere considerati ammortizzabili.

Sono esclusi gli acquisti di attivi materiali o immateriali da soci.

**4. Le spese di gestione ammissibili sono:**

- spese per la predisposizione del progetto: l'importo massimo ammissibile è pari a €. 5.000,00;
- canoni di locazione per macchinari e attrezzature e canoni locazione di immobili dedicati all'attività;
- spese per consumi di energia elettrica, di acqua e di combustibile per riscaldamento;
- spese per la cancelleria, postali, telefoniche;
- spese di viaggio, trasferta;
- Spese per le assicurazioni collegate all'attività proposta.
- Spese per oneri finanziari collegati all'attività proposta
- Spese per le consulenze e per la tenuta dei libri contabili.
- spese per personale dedicato all'attività organizzativa connaturata al progetto (l'importo massimo ammissibile è pari a €. 10.000,00 annui);



- spese per assistenza tecnica di esperti, studi e ricerche finalizzate al progetto fino ad un importo massimo ammissibile di 8.000 euro complessivi;
- eventuali altre spese di cui sia documentata la necessità ai fini della realizzazione dell'attività proposta, approvate dalla Comitato tecnico di valutazione.

**5. Le spese per assistenza tecnica, formazione e tutoraggio ammissibili sono:**

- il costo completo del tutor e dell'assistenza tecnica per gli importi massimi previsti al punto B
- Il costo completo dei docenti, del materiale didattico e della sede delle attività formative nel limite massimo degli importi indicati al punto B. Eventuali rimborsi spese per allievi e docenti sono a carico dell'azienda.

**6. Il prestito senza interesse è concesso proporzionalmente ai costi del personale per i primi mesi di attività**

Si prevede che il finanziamenti concesso venga restituito, dopo tre anni, in quattro rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, con la prima scadenza a non meno di 36 mesi da quello di erogazione.

**B - Intensità dell'aiuto concesso.**

**1. In relazione alle diverse tipologie di aiuto si prevedono le seguenti condizioni:**

a) contributi a fondo perduto in proporzione all'occupazione effettivamente salvaguardata in relazione ad investimenti, di cui al piano aziendale, e costi di gestione previsti o sostenuti nella fase di avvio dell'attività.

Il contributo è concesso proporzionalmente al numero degli occupati e tra questi deve essere prevalente la presenza dei soci lavoratori.

Il contributo a fondo perduto per le spese di investimento previste nel progetto, sostenute o da sostenersi, è concesso fino al 70% delle spese per gli investimenti ammissibili ed è commisurato a € 10.000,00 per ogni lavoratore dipendente a tempo pieno previsto nel progetto d'impresa. Nel caso di dipendenti part-time il contributo è rapportato alla percentuale di orario di lavoro risultante dal contratto rispetto al tempo pieno. Altre tipologie contrattuali sono ammesse solo per i soci e rapportate al costo complessivo sostenuto. Il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore ad un massimo di € 100.000,00 per ogni cooperativa.

Il contributo per le spese di gestione, ammissibili, sostenute o da sostenersi, previsti nell'arco dei primi 18 mesi di attività è concesso fino al 40 % delle spese effettivamente sostenute, commisurato ad un massimo di 3.000 euro per ogni lavoratore a tempo pieno e comunque non superiore ad un massimo di € 30.000,00 per ogni cooperativa.



**b)** contributi a fondo perduto per assistenza tecnica, tutoraggio e attività di formazione dei lavoratori nella fase di avvio dell'attività.

Per ogni progetto approvato è concesso:

- un contributo di €. 6.000 in relazione al tutoraggio riferito alla gestione ed al settore di economico di riferimento
- un contributo di €. 6.000 per assistenza tecnica in relazione allo specifica forma societaria cooperativa
- un contributo per prime attività di formazione fino ad un massimo di €. 13.000,00 commisurato ad un massimo di 1.000 euro a lavoratore.

Le attività indicate andranno svolte nell'arco temporale di 12 mesi. Per le attività di tutoraggio la cooperativa potrà indicare un tutor esperto in gestione aziendale o nel settore economico dove opera la società. Il Tutor dovrà avere esperienza almeno triennale documentata. Per l'assistenza tecnica cooperativa la società dovrà avvalersi, a sua scelta, di una delle Associazioni regionali cooperative, che di norma, impiegheranno nell'attività tecnici in possesso della qualifica di revisore di cooperativa.

Lo svolgimento delle attività e lo stato di avanzamento del progetto cooperativo è documentato con relazioni trimestrali

Per lo svolgimento di attività formative la cooperativa dovrà avvalersi di strutture accreditate e presentare un piano dettagliato successivamente all'approvazione del progetto imprenditoriale, sulla base delle indicazioni in esso contenute.

La cooperativa può non avvalersi dei benefici sopra indicati. Nel caso la rinuncia riguardi il tutoraggio e/o l'assistenza tecnica cooperativa la società dovrà provvedere all'invio di relazioni trimestrali ed assicurare un contatto regolare con la struttura regionale competente.

**c)** prestiti senza interessi a sostegno della fase di avvio dell'attività, commisurati ai costi del personale per tre mesi di attività per un importo massimo di 9.000 euro per ogni lavoratore a tempo pieno e fino ad un massimo di €. 90.000,00.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione e, nel caso di importi superiori ai 30.000,00 euro, alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. Qualora la fideiussione sia rilasciata da un istituto assicurativo questi deve essere di rilevanza nazionale.

**2.** In relazione alle tre tipologie di finanziamenti di cui sopra è previsto un limite massimo di in €. 150.000,00 concedibili complessivamente per ogni singola impresa.

La richiesta di finanziamento presentata dalla cooperativa potrà riguardare sia una singola agevolazione che l'insieme delle stesse al fine di permettere il miglior sostegno delle attività della nuova impresa e la riuscita del progetto imprenditoriale.

Nel caso di rinuncia ad una o più delle iniziative di cui al punto 1.b, il contributo complessivo concedibile viene ridotto per l'importo corrispondente.

**3.** I contributi di cui sopra non sono cumulabili con quelli previsti dalla l.r 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione).



## C – Beneficiari

1. Beneficiari del presente intervento sono le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale operanti nella Regione Marche,
2. Possono accedere ai benefici le cooperative di cui al punto precedente costituite successivamente alla data del 30.06.2008 e prima della data di presentazione della domanda.
3. In considerazione delle finalità di salvaguardia occupazionale possono essere presi in carico ed istruiti progetti di fattibilità sottoscritti da gruppi di lavoratori recanti l'impegno a costituirsi in cooperativa entro i quattro mesi successivi. In ogni caso la cooperativa dovrà essere costituita prima dell'approvazione del progetto da parte del comitato tecnico di valutazione.
4. Sono ammesse ai contributi le cooperative che operino in qualsiasi settore ad eccezione di quelli indicati all'art. 1 del **REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")<sup>1</sup>. **In alternativa, per i contributi di cui alla L.R. n. 25/2009 art. 2 comma 2, lettere a e b,** le cooperative possono essere

<sup>1</sup> - Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 379/8 del 28.12.06. Il testo dell'art. 1 è il seguente.

### Articolo 1

#### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai

quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.



ammesse ai contributi ai sensi di quanto disposto dalla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE **"Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"**, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, in relazione agli aiuti di importo limitato di cui all'art. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, concernente la concessione di aiuti alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio 2008-2010. <sup>2</sup>. Le cooperative dovranno produrre specifiche e separate istanze di

**<sup>2</sup> - Nello specifico gli aiuti sono concessi ai sensi dell'art. 3 (Aiuti di importo limitato), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, concernente la concessione di aiuti alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio 2008-2010, approvato dalla Commissione Europea con Decisione N. 248/2009 del 28 maggio 2009 C(2009)4277."**

L'articolo 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 giugno 2009 recitano:

#### Art. 2.

##### Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere gli aiuti previsti nella Comunicazione di cui all'art. 1 alle imprese di qualsiasi settore di attività, alle condizioni e salve le specifiche esclusioni nella Comunicazione medesima previste. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti e' fatto esplicito riferimento alla presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 del trattato CE a seguito della notifica di cui all'art. 10.

2. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella Comunicazione di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti verificano, anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

3. Ai fini del comma 2, sono da considerarsi in difficoltà: a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»;

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Tale verifica e' effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica.

#### Art. 3.

##### Aiuti di importo limitato

1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che:

a) gli aiuti siano in forma di regime;

b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma;

e,

d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro, sia calcolato al lordo delle imposte dovute.

2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;



finanziamento nel caso intendessero avvalersi delle due distinte normative comunitarie, in relazione agli interventi di cui all'art. 2 comma 2 lettere a e b ed a quello dell'art. 2 comma 2 lettera c. , fermo restando il limite massimo di aiuto concedibile per ogni singola impresa indicato al punto B.2.

## D - Requisiti di ammissibilità

1. Per essere ammissibili al contributo le cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte all'Ufficio registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- avere sede operativa nel territorio regionale;
- essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro,
- non avere in essere contenziosi con la Regione Marche relativi ad altri contributi concessi dall'amministrazione regionale.
- applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. 248/07.
- essere in regola con gli obblighi previsti dal D.lgs n. 220/2002 per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi.
- essere ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 o in alternativa, per gli interventi all'art. 2, comma 2, lettere a e b, ai sensi della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, in relazione agli aiuti di importo limitato.

2. Dal momento che beneficiarie dei provvedimenti sono società di recente o recentissima costituzione potranno essere concesse, dietro istanza motivata, deroghe temporanee con riferimento in particolare ai tempi oggettivi d'iscrizione all'Albo nazionale e della revisione cooperativa. L'avvenuto possesso dei requisiti verrà verificato successivamente

---

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

- l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero
- l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati."



nei tempi concordati e necessari. Il mancato adeguamento non determinato da condizioni oggettive comporta la revoca degli eventuali benefici concessi.

## **E – Accesso ai benefici**

1. Per l'anno 2010 e fino a nuova e diversa disposizione della Giunta Regionale ai fini della concessione delle agevolazioni, i beneficiari di cui al punto C, con raccomandata A/R, presentano istanza di finanziamento debitamente sottoscritta, alla REGIONE MARCHE, SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA - Posizione di Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi. Via Tiziano 44. Ancona.
2. La Struttura competente, sempre che ne riscontri la regolarità formale e documentale, assume in carico le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo. Nel caso di domande incomplete la struttura provvede a richiedere l'integrazione della documentazione.
3. Le domande di finanziamento il cui esame in fase istruttoria richieda che vengano forniti chiarimenti, ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano alla Regione.
4. Con l'attribuzione dell'ordine cronologico la Regione verifica la disponibilità delle somme necessarie al perfezionamento dei finanziamenti richiesti. In caso di riconosciuta improcedibilità connessa a problematiche di natura finanziaria e/o normativa, le richieste verranno tenute in evidenza in "lista di attesa" e l'avvio delle istruttorie verrà autorizzato, nel rispetto del predetto ordine cronologico, in relazione al superamento delle predette problematiche, dandone comunicazione agli organismi interessati e richiedendo, ove necessario, l'aggiornamento documentale e la conferma o meno dell'originario programma di investimento.
5. Nell'ambito delle suddette disponibilità, l'ordine assegnato non condiziona tuttavia l'ulteriore corso delle pratiche che, pertanto, sono portate a conclusione via via che vengono esauriti gli adempimenti e le formalità ad essi pertinenti,
6. L'istruttoria delle domande di finanziamento viene condotta tenendo presenti le disposizioni di legge che regolano l'agevolazione ed è finalizzata ad accertare:
  - i requisiti soggettivi prescritti dalla normativa che regola l'accesso,
  - la natura delle iniziative proposte ed Programma di attività
  - la natura dei beni oggetto di investimento e delle spese previste che sono oggetto dell'iniziativa,
  - la fattibilità complessiva del progetto;
7. Per la valutazione delle richieste di finanziamento ammissibili, l'accoglimento delle richieste di finanziamento, al loro rigetto, nonché per le modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all'erogazione, è costituito un Comitato Tecnico di Valutazione" che esprime un parere vincolante. La struttura regionale competente, presenta all'ordine del giorno del Comitato le richieste



finanziamento per le quali si sia verificata l'ammissibilità e per le quali ritiene di aver assunto elementi sufficienti.

Il Comitato, esamina il progetto e la documentazione fornita ed alla luce della stessa può assumere una decisione immediata o richiedere gli ulteriori approfondimenti del caso.

8. Il Comitato tecnico di valutazione, è nominato con Decreto del Dirigente della P.F. Cooperazione nei Settori produttivi ed è composto dal Dirigente della P.F. "Cooperazione nei settori produttivi" o suo delegato con funzioni di Presidente, il Dirigente della P.F. "Servizi per l'impiego e mercato del lavoro", il Dirigente della P.F. "Promozione, credito agevolato, garanzia e controlli" o suo delegato in qualità di esperto, da un esperto indicato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nella Consulta regionale della cooperazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 5/2003, e da un esperto indicato dalle Associazioni cooperative regionali rappresentate nella medesima consulta.

## **F - Revoca o decadenza**

1. E' pronunciata la decadenza dei benefici concessi nei seguenti casi:
  - a) qualora la liquidazione coatta amministrativa, la liquidazione volontaria o la dichiarazione di fallimento intervengano prima della liquidazione del contributo;
  - b) qualora venga meno la natura cooperativa della società prima che siano trascorsi cinque anni dalla concessione delle agevolazioni;
2. La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e lo svolgimento del progetto imprenditoriale disponendo la revoca dei benefici.
3. La Regione verifica l'avvenuto possesso dei requisiti di ammissibilità in quei casi in cui siano state concesse all'impresa, per motivi oggettivi, deroghe temporanee dovute a cause indipendenti dalla sua volontà. La verifica di un successivo, mancato adeguamento determinato dalla volontà dell'impresa di non ottemperare a quanto previsto comporta la revoca degli eventuali benefici concessi.
4. La revoca comporta la restituzione dei benefici concessi, maggiorata degli interessi legali.

## **G - Stanziamento ed erogazione dei contributi**

1. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione 2010 per gli interventi di cui all'art. 2 della Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 ammonta ad €. 300.000,00.
2. Alla liquidazione del contributo a fondo perduto concesso provvederà con successivo decreto il Dirigente della Posizione di Funzion Cooperazione nei settori produttivi per stati di avanzamento a seguito della presentazione dei rendiconti contabili ed in rela



alle spese già sostenute e quietanzate. Con istanza motivata la cooperativa può richiedere una acconto ammontante al 25 % del contributo concesso.

3. Alla liquidazione del prestito si provvederà con decreto dirigenziale dopo la sottoscrizione della convenzione fra la Regione Marche e i beneficiari e nei casi in cui è prevista, alla presentazione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

## II – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L' INTERVENTO.

1. La gestione del servizio è affidata al Servizio Industria, artigianato ed energia, Posizione di Funzione Cooperazione nei Settori Produttivi. La struttura curerà tutte le attività previste dalle norme relative all'agevolazione e l'attuazione delle presenti disposizioni .

In particolare la struttura assicura le seguenti attività:

- presa in carico e istruttoria delle richieste di ammissione all'agevolazione
  - propone e attua le disposizioni per la concessione dei finanziamenti;
  - in relazione alle singole operazioni, propone l'adozione delle relative deliberazioni esprimendo il proprio parere;
  - effettua i controlli e procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni;
  - cura gli adempimenti e le attività collegate all'erogazione e ai successivi rientri dei prestiti eventualmente concessi;
  - cura gli adempimenti relativi alle modifiche attinenti le operazioni medesime, successive all'erogazione,
  - svolge attività di informazione e promozione presso il mondo cooperativo marchigiano
2. Per gli adempimenti di cui sopra il Servizio potrà avvalersi della collaborazione delle altre Strutture regionali sulla base delle relative competenze.
3. Per le attività informative il Servizio potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni Regionali Cooperative.
4. Per l'ammissione delle singole operazioni ai benefici il Servizio acquisisce il parere vincolante del Comitato Tecnico di valutazione di cui ai punti precedenti.

